

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « accertamento tributario » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », le parole: « dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dal predetto articolo 6 », dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo », le parole: « quattro per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento » e all'ultimo periodo, le parole: « in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004 »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: “calda,” sono inserite le seguenti: “della pesca e dell'acquacoltura”, e dopo le parole: “Ai fini dell'individuazione dei predetti settori” sono inserite le seguenti: “, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,” ».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito de-

rivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale”.

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle “autostrade del mare”, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo

delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni varie ».

All'articolo 4:

al comma 2, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« *Oa)* nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

Ob) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";

Oc) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera *d)* è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-septies. Ai fini di cui al comma *2-sexies* il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili

sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi *2-octies* e *2-nonies*.

2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato» »;

al comma 3, le parole: « 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2002 »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero del-

l'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: « 254 milioni di euro » fino a: « dall'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 ».

(A.C. 3185-B – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,

in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a*), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera *c*), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per

le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e *2-bis*.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri »;

al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-bis e 2-quater »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « dieci milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni di euro » e al medesimo comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « accertamento tributario » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », le parole: « dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dal predetto articolo 6 », dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo », le parole: « quattro per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento » e all'ultimo periodo, le parole: « in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004 »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: “calda,”, sono inserite le seguenti: “della pesca e dell'acquacoltura“, e dopo le parole: “Ai fini dell'individuazione dei predetti settori” sono inserite le seguenti: “, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,” ».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale".

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale »;

2-*sexies*. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni varie ».

All'articolo 4:

al comma 2, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« Oa) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

Ob) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";

Oc) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-septies. Ai fini di cui al comma *2-sexies* il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi *2-octies* e *2-nonies*.

2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

“*10-bis.* Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma *10-bis*, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi *10-bis* e *10-ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato” »;

al comma 3, le parole: « 30 novembre 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 dicembre 2002 »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “30 settembre 2002” e: “16 novembre 2002” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “30 novembre 2002” e: “16 dicembre 2002”.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante

pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti). — 1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio 2003 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: « 254 milioni di euro » *fino a:* « dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 270 milioni di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 ».

(A.C. 3185-B — Sezione 6)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Disposizioni in materia
di fiscalità d'impresa).*

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: , *che costituiscono immobilizzazioni finanziarie con le seguenti:* in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile.

1. 1. Pinza, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Santa-gata, Stradiotto.

Al comma 3, dopo le parole: decreto è *aggiungere le seguenti:* versato, in deroga alle disposizioni vigenti, entro il 9 dicembre 2002 ed è.

1. 3. Benvenuto, Lettieri, Pinza, Santa-gata, Pistone, Grandi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie).

Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 con le seguenti: di 2 milioni di euro.

- 3. 1.** Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

- 3. 2.** Rava, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

- 3. 3.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 5-bis.

(Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti).

Sopprimerlo.

- 5-bis. 1.** Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

(A.C. 3185-B – Sezione 7)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.

- Dis. 1. 1.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

(A.C. 3185-B – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3185-B, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002;

rilevato che nel corso dell'esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al testo originario del provvedimento e che, in particolare, assai opportunamente sono state riformulate le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, per quanto concerne l'obbligo, posto a carico delle imprese di assicurazione, di versare un'imposta a valere sulle riserve matematiche iscritte a bilancio;

tenuto conto che il nuovo testo si caratterizza per il fatto di conciliare l'obiettivo, perseguito dal Governo, di recuperare maggior gettito con l'esigenza di evitare una penalizzazione per l'attività assicurativa, in particolare per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto i rischi di morte o di invalidità ovvero quelli relativi alla previdenza integrativa;

considerato che la prossima scadenza del termine previsto per il versamento in acconto delle imposte sui redditi impone che si evitino eventuali equivoci, in ordine

agli obblighi posti a carico dei soggetti interessati, in modo da assicurare la certezza della normativa da applicare;

rilevato che la vigente disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione recepisce il dettato di specifiche direttive comunitarie e che, in particolare, per quanto riguarda il ramo vita, il decreto legislativo n. 174 del 1995 riproduce sostanzialmente le previsioni della direttiva 92/96/CEE;

tenuto conto che, in base alle disposizioni richiamate, le riserve matematiche sono indicate alla sezione 10 — voce C.II, n. 1, dello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione;

rilevato che la sezione richiamata concerne le riserve tecniche in senso proprio, intese come rappresentazione di impegni che comportano, per le imprese di assicurazione, l'assunzione di rischi demografici e finanziari, a fronte di contratti in base ai quali l'impresa garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del decreto-legge n. 209, di intendere, relativamente alle imprese esercenti il ramo vita, per riserve matematiche, come indicate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 dello stesso decreto, quelle indicate alla sezione 10 — voce C.II. n. 1, dello stato patrimoniale passivo delle imprese di assicurazione.

9/3185-B/**1**. (*Nuova formulazione*) Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che:

l'approvazione dell'articolo 4, comma 2-undecies, si sovrappone alla disciplina già esistente in materia prevista dagli articoli 60 e 61 del decreto n. 112 del 1999 e dall'articolo 79 della legge n. 342 del 2000, concernenti le richieste di definizione automatica;

la norma in oggetto, costringerebbe anche alla cancellazione dei relativi residui rispetto al 2002 con la necessità di inserire poste in compensazione, con problemi soprattutto per i piccoli comuni;

la brevità del termine di scadenza per provvedere alla cancellazione automatica (31 dicembre 2002) non consentirebbe agli enti creditori la verifica della situazione delle quote iscritte nei ruoli al fine di eventuali contestazioni;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a valutare una proroga del termine finalizzata a tutelare i comuni.

9/3185-B/**2**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Benvenuto.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3185-B, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002,

impegna il Governo

a chiarire, in via amministrativa, che le modifiche alla disciplina delle svalutazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché a quella delle cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 1, comma 4, si applicano esclusivamente alle operazioni relative ad immobilizzazioni finanziarie e non anche a quelle costituenti attività finanziarie.

9/3185-B/**3**. Leo, Antonio Pepe.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3185-B, di conversione in legge,

con modificazioni del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,

gli effetti antielusivi delle misure adottate in conformità alle finalità del provvedimento volto a rimediare all'erosione della base imponibile del reddito derivante da specifici trattamenti fiscali privilegiati.

9/3185-B/4. Santino Adamo Loddo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Ammodernamento e ampliamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria)

PECORARO SCANIO, LION, ZANELLA, BOATO, CIMA, BULGARELLI e CENTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ammodernamento ed il potenziamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria sono indispensabili per il sistema delle comunicazioni e per lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

tale progetto, che si concretizza nella realizzazione della terza corsia e nella messa in sicurezza della A3, costituisce, pertanto, una priorità assoluta non solo per il Sud, ma per l'intero Paese;

i lavori di completamento dell'importante arteria stradale subiranno certamente un ulteriore rallentamento a causa dell'inchiesta avviata dalla magistratura di Catanzaro che ha portato all'arresto di 37 persone, tra cui dirigenti di importanti aziende e personale dell'Anas;

il tratto autostradale tra Firmo e Cosenza Sud è stato posto sotto sequestro;

secondo le prime indiscrezioni, non solo gli appalti venivano assegnati attraverso procedure irregolari, ma i lavori venivano eseguiti con materiale inadeguato agli *standard* di sicurezza necessari, costringendo la magistratura a chiedere l'introduzione del limite di velocità di 70 chilometri all'ora nei tratti realizzati in modo difforme;

appare evidente che, in assenza di interventi concreti ed efficaci da parte del Governo, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria rischierà di rimanere per molti anni un « collo di bottiglia », con conseguenti disagi per gli automobilisti che vi transiteranno;

dall'inizio della legislatura il Governo ha manifestato, ripetutamente e con grande enfasi, la volontà di sviluppare la politica delle grandi opere pubbliche, al fine di rendere più efficiente e moderno il sistema infrastrutturale del Paese;

a quanto risulta, allo stato attuale il Governo non ha ancora individuato le risorse necessarie per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonostante essa faccia parte delle opere prioritarie individuate ai sensi della legge 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo »);

le modifiche apportate alla normativa sugli appalti, motivate dalla necessità di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, potrebbero rendere ancor più difficile, di quanto non sia già attualmente, l'azione di controllo sulle procedure di aggiudicazione dei lavori con l'aumento del pericolo di infiltrazione mafiosa nella realizzazione di opere pubbliche —:

quali siano le previsioni dei tempi di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, quali siano le previsioni di spesa delle opere occorrenti per il completamento dell'asse viario, come siano state individuate le risorse necessarie, se il Ministro interrogato non

ritenga opportuno rivedere le modifiche apportate alla legislazione in materia di appalti in modo da garantire la massima trasparenza delle procedure e ridurre al minimo il rischio di infiltrazioni della malavita organizzata, in che modo intenda affrontare l'emergenza che verrà determinata dal sequestro del tratto autostradale e dall'imposizione del limite di velocità di 70 chilometri all'ora, che causerà indubbiamente l'aggravarsi della già difficile ed irrisolta situazione di congestione, e se preveda di attivare interventi di monitoraggio e di verifica del rispetto degli *standard* di sicurezza dell'intera arteria stradale. (3-01598)

(19 novembre 2002)

(Sezione 2 – Recenti arresti di esponenti di movimenti no global)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

l'inchiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza, che ha portato in carcere rappresentanti del « Movimento dei movimenti », che ha posto sotto indagine decine di persone e che ha comportato perquisizioni violente ed invasive di case e sedi anche universitarie, sembra prendere avvio da un *dossier* di 980 pagine preparato da sei mesi dai Ros;

sembra che alti ufficiali dei Ros abbiano invano tentato di convincere procure di molte città (Genova, Torino, Roma, Napoli) delle buone ragioni del vero e proprio teorema descritto nel *dossier*, senza peraltro riuscirvi prima di approdare alla procura di Cosenza —:

se sia vero che gli investigatori del tutto irritualmente abbiano condotto le indagini e preparato il *dossier*, senza partire da una concreta notizia di reato, ma solo da un teorema precostituito. (3-01599)

(19 novembre 2002)

(Sezione 3 – Distribuzione omogenea e razionale delle forze dell'ordine nelle regioni italiane)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è possibile analizzare, sulla base di uno schema dell'ufficio di statistica del ministero dell'interno (Sistan), le distribuzioni totali, regionali e nazionali, aggiornate al 2001, relative alle tre forze di polizia (polizia di stato, arma dei carabinieri e guardia di finanza);

la presenza media nazionale di forze di polizia risulta essere di un'unità ogni 214 abitanti;

il rapporto tra cittadini ed agenti varia in modo significativo nei vari ambiti regionali, passando da un addetto di polizia ogni 108 abitanti del Lazio, ad uno ogni 146 abitanti in Friuli-Venezia Giulia, ad uno ogni 164 in Trentino-Alto Adige, ad uno ogni 167 in Liguria, ad uno ogni 188 in Sicilia e ad uno ogni 211 abitanti in Abruzzo;

queste sono le regioni che si trovano in linea e addirittura al di sopra della media nazionale, nonostante una diminuzione di forze dell'ordine rispetto all'anno precedente;

si passa, poi, ad un agente ogni 272 abitanti in Piemonte, fino ad arrivare ad un addetto ogni 324 abitanti nel Veneto e ad uno ogni 339 in Lombardia, regioni ampiamente al di sotto della media na-

zionale. Rispetto al dato nazionale in Lombardia mancherebbero 15.752 unità e nel Veneto 7.214;

la distribuzione non sembra essere in stretta relazione né con il numero di residenti nella regione, né con il numero di delitti che vi si commettono —:

se non si ravvisi la necessità di assicurare una presenza più omogenea e razionale delle forze dell'ordine, soprattutto nelle regioni del Veneto e della Lombardia, e di rivedere queste disparità anche a livello provinciale, in quanto alcune province, come quella di Treviso, sono tra le più penalizzate e l'aumento dei reati commessi nell'ultimo periodo conferma le preoccupazioni esposte finora. (3-01600)

(19 novembre 2002)

(Sezione 4 – Iniziative per fronteggiare episodi di intolleranza e violenza negli stadi)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SAN-

TANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il più venduto quotidiano d'Italia, riferendosi all'attuale situazione del campionato di calcio, che allarma tutti gli osservatori oltre che per la disastrosa crisi economica anche per i rischi connessi all'ordine pubblico, scrive testualmente: «è il calcio dei sospetti, delle polemiche, delle diffamazioni, dei poteri contrapposti, dei conflitti di interesse. Ma ora anche delle invasioni di campo, delle aggressioni ai calciatori, di stadi trasformati in polveriere»;

il presidente del sindacato calciatori Sergio Campana (e con lui tra gli altri il portiere della nazionale italiana di calcio Gigi Buffon) ipotizza come misura necessaria lo *stop* al campionato per sei mesi;

è divenuta significativa la frequenza del ricorso alla magistratura ordinaria per episodi relativi a dichiarazioni di tesserati, oltre che come necessaria conseguenza degli episodi di violenza dentro e fuori gli stadi o addirittura dentro il perimetro di gioco, come nel caso dell'aggressione a freddo al portiere del Messina Emanuele Manitta da parte di uno spettatore;

persino alcuni tra gli stessi protagonisti del gioco, atleti e tecnici, sembra abbiano la tendenza, certo involontaria ma incontestabile, a inasprire gli animi dei più facinorosi con comportamenti sicuramente censurabili —:

se non ritenga che si debba operare per diminuire sensibilmente i rischi per l'ordine pubblico oggi evidenti e, in particolare, con quali iniziative si intenda fronteggiare l'*escalation* degli episodi di intolleranza e di violenza fuori e dentro gli stadi, che, stante l'importanza assunta dal calcio, che coinvolge l'interesse di milioni di italiani, non può certo essere considerata questione di secondaria importanza. (3-01601)

(19 novembre 2002)